

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2994

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato **OLVIERI**

Disposizioni concernenti la procedura per la modifica
degli statuti delle regioni a statuto speciale

Presentata il 9 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano non ha recepito la fondamentale richiesta delle regioni ad autonomia differenziata, cioè la previsione che, in caso di modifica degli statuti, vi fosse preventivamente un'intesa tra il Governo e i consigli regionali o provinciali. Ciò si fonda sul carattere pattizio che sta alla base dei rapporti tra Stato e regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano e che si manifesta nel principio della previa intesa, in occasione delle modifiche delle carte fondamentali, quali sono gli statuti speciali.

Per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol esiste un'ulteriore motivazione a sostegno della tesi: l'accordo internazio-

nale De Gasperi-Gruber che esclude modifiche unilaterali, essendo necessario sia il consenso della Repubblica d'Austria che dei rappresentanti delle minoranze linguistiche tedesca e ladina, come solennemente assicurato nella dichiarazione dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri Andreotti il 30 gennaio 1992, presupposto fondamentale per porre fine alla vertenza internazionale.

La proposta di legge costituzionale in esame rafforza, quindi, il potere di autogoverno locale, condizionando l'approvazione delle modifiche statutarie alla volontà del consiglio regionale e dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano che, entro due mesi dalla comunicazione del Governo, dovranno esprimere la loro intesa. Si deve inoltre considerare la difformità delle norme costituzionali che presiedono all'approvazione degli statuti, rispettivamente,

delle regioni a statuto ordinario e di quelle ad autonomia differenziata, con particolare riguardo alla forma di governo. La recente revisione della disciplina costituzionale ha difatti riconosciuto ampia autonomia alle regioni a statuto ordinario per la definizione della forma di governo e del sistema elettorale, mentre per le regioni a statuto speciale la forma di governo resta fissata a testi adottati a suo tempo con legge costituzionale. Inoltre, l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, prevedendo ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in alcune materie, ha previsto che

queste possano essere attribuite alle regioni a statuto ordinario con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intese fra lo Stato e la regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.

È necessaria, quindi, una disciplina che garantisca, parità di trattamento, in particolare per quanto riguarda l'autonomia statutaria, alle regioni ordinarie e a quelle speciali, in omaggio alla visione federalista dello Stato e all'esigenza di un'effettiva autonomia locale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

*(Modifica allo statuto
della regione siciliana).*

1. All'articolo 41-ter, terzo comma, dello statuto della regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, le parole: « il suo parere » sono sostituite dalle seguenti: « la sua intesa ».

ART. 2.

*(Modifica allo statuto speciale
per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).*

1. All'articolo 50, terzo comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, le parole: « il suo parere » sono sostituite dalle seguenti: « la sua intesa ».

ART. 3.

*(Modifica allo statuto speciale
per la Sardegna).*

1. All'articolo 54, secondo comma, dello statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, le parole: « il suo parere » sono sostituite dalle seguenti: « la sua intesa ».

ART. 4.

*(Modifica allo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige/Südtirol).*

1. All'articolo 103, terzo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-

Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, le parole: « il suo parere » sono sostituite dalle seguenti: « la sua intesa ».

ART. 5.

(Modifica allo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia).

1. All'articolo 63, terzo comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: « il suo parere » sono sostituite dalle seguenti: « la sua intesa ».

